



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/22

Dec. n. 2/22

Il giorno 28 aprile 2022 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

sul deferimento di :

D'ATILIO Federico Maria, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "FAST ENERGY" con tessera n. 22071379 e licenza Fuoristrada n. T00263;

elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto SANTANGELO sito *omissis*; dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in atti depositata in data odierna - indirizzo PEC: *omissis*

incolpato di:

«violazione dell'art. 8 del RdG, e ciò in quanto, con plurimi commenti (visibili a tutti in quanto a corredo di un post pubblico di *omissis* sulla bacheca del proprio profilo Facebook "*omissis*") ledeva gravemente la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione Motociclistica Italiana. In particolare, si esprimeva in questi termini: **"... Il motivo che non funziona un cazzo nella federazione e' che tanti pensano solo a magna' e basta. L'ennesima riprova e' la gara data a cingoli la scorsa settimana. Fanno ride ..."**;

ed ancora, con chiaro riferimento ad eventuali procedimenti disciplinari ipotizzati nei suoi confronti, da *omissis*, replicava: **"me fanno na bella pippa"**; da ultimo, pubblicava il commento che segue: **"io non ho mai visto un lavoro dove il capo non è migliore o quantomeno capace per il lavoro che fa... In federazione la maggior parte non è mai salito su una moto e non conosce le minime dinamiche che ruotano attorno al nostro sport... Pensano solo ad andare alle gare la domenica a magna e beve e prendere 150€ di rimborso spese. Ma je scoppieranno le panze prima o poi"**.

Fatti tutti commessi in data 2 marzo 2022.».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 14 marzo 2022, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di D'ATTILIO Federico Maria al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 15.03.2022, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza del 28 aprile 2022, con notifica al deferito regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 28 aprile 2022 si presentava il deferito, assistito dall'avv. Roberto SANTANGELO, venendo formalizzata la nomina del difensore in tale sede.

Esaurite le questioni preliminari, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento, seguendo all'attività di acquisizione la discussione finale, nel corso della quale il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi ai sensi dell'art. 29 del RdG la sanzione del ritiro di tessera e licenza per mesi 4, concesse le attenuanti ex art. 45 co. 2 R.d.G.; la difesa concludeva per il proscioglimento o in subordine, per l'irrogazione del minimo della pena con concessione delle attenuanti generiche.

Il Tribunale si pronunciava in esito alla Camera di Consiglio come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità del deferito appare evidente a disamina delle evidenze acquisite in sede di udienza dibattimentale.

Le espressioni in rubrica, estratte da una serie di commenti postati dal deferito sulla bacheca di un profilo facebook pubblicamente accessibile, si sono rese ostensibili a un numero cospicuo di utenti e tesserati, connotandosi come inutilmente denigratorie e lesive della reputazione degli organi della federazione sportiva di appartenenza.

Quanto integra in evidenza gli estremi dell'illecito contestato in rubrica, potendosi considerare ai fini della concessione delle attenuanti ex art. 45 comma 2 R.d.G. l'occasionalità del comportamento e il comportamento processuale sintomatico di respiscenza, apprezzato con favore sulla scorta delle scuse formalizzate dal deferito in sede di udienza.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, e in conformità all'art. 8 R.d.G., appare congruo quantificare la misura dell'inibitoria al minimo edittale, corrispondente ad un periodo di ritiro di tessera e licenza pari a mesi due (p.b. mesi 3 di inibitoria, ridotta di 1/3 per effetto dell'attenuante concessa).

P.Q.M.


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 8, 29, 45.2 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

D'ATILIO Federico Maria, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato 2022 con il M.C. "FAST ENERGY" con tessera n. 22071379 e licenza Fuoristrada n. T00263;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due). Fine sanzione 28 giugno 2022.

Depositata il 6 maggio 2022

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Dlr.

Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

Avv. Roberto Santangelo;
D'Attilio Federico Maria;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Licenze;

Ufficio Fuoristrada;

Co. re. Marche;

Motoclub di appartenenza del medesimo;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.